

PROTOCOLLO DI INTESA
PER LA DISCIPLINA DELLE SPESE STRAORDINARIE
NEI CASI DI SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI

Lo scopo del protocollo è quello di evitare o quanto meno deflazionare il più possibile un ormai acceso contenzioso tra coppie genitoriali che, purtroppo, dopo la separazione trovano nell'eterna "disquisizione tra spesa straordinaria e non" un altro motivo di litigio, con un evidente pregiudizio a carico della parte debole: la prole. Ferme restando le peculiarità di ciascun caso concreto, al solo fine di agevolare le relazioni tra genitori separati, anche attraverso una adeguata informazione a ciascuna parte demandata all'avvocato, nonché al fine di attuare concretamente un trattamento uniforme della materia, con il presente protocollo si intende disciplinare il regime delle spese straordinarie. In questa ottica, le spese ordinarie devono intendersi quelle relative alla soddisfazione di esigenze di vita quotidiana della persona normale, quale lavarsi, mangiare, vestirsi nonché le spese ad esse immediatamente propedeutiche o consequenziali, mentre le spese straordinarie devono intendersi le altre, le quali saranno distinte in ragione della loro natura (estraneità o meno al ménage familiare e peso economico della spesa) e della necessità o meno di accordo tra i genitori.

In questo senso, saranno comprese nell'assegno ordinario spese di valore esiguo, ancorché non connesse alla vita quotidiana (ad esempio, ingresso di un parco giochi, cinema....), mentre saranno considerate straordinarie, per le quali vi è generalmente necessità di accordo, spese connesse



alla vita quotidiana, ma economicamente rilevanti (ad esempio, abbonamenti sportivi e/o teatrali).

Secondo il protocollo, le spese straordinarie saranno poste a carico di entrambi genitori, in ragione di una percentuale che rispetti quanto più possibile l'apporto economico di ciascuno alla vita familiare, salvo ovviamente provvedimenti diversi che il giudice riterrà opportuno adottare in merito alle peculiarità del caso concreto

Viene precisato che le voci di spesa di cui all'allegato schema devono intendersi a titolo esemplificativo e non esaustivo né tassativo.

[Handwritten signatures and initials]

SPESE ORDINARIE

COMPRESSE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO

SPESE GENERALI:

Vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione in cui vive il figlio; tasse di trasporto urbano; ricarica cellulare con un limite di € 15,00;

SPESE RELATIVE ALLA SALUTE:

Acquisto dei farmaci comuni, visite routinarie gestite dal SSN;

SPESE RELATIVE ALL'ISTRUZIONE

Quaderni e spese di cancelleria, articoli di uso comune e ricorrente;

SPESE RELATIVE ALLA CULTURA E

ALLO SPORT

Abbigliamento sportivo di base, acquisti di prodotti per le attività sportive;

SPESE RELATIVE ALLA CURA DEI

MINORI

Baby-sitter pre_e dopo scuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;

SPESE STRAORDINARIE

CHE NON RICHIEDONO UN PREVENTIVO ACCORDO

Il genitore che ha anticipato la spesa avrà diritto ad ottenere il rimborso della quota di spettanza entro 15gg. dalla richiesta;

SPESE RELATIVE ALLA SALUTE

Sanitarie urgenti ed indifferibili, c/o strutture pubbliche e ortodontiche c/o SSN e oftalmiche c/o SSN con dispositivi medici di base e pratica di particolari terapie quali inalazioni termali - fisioterapiche ; acquisto di particolari farmaci

SPESE RELATIVE ALL'ISTRUZIONE

Rette di asili e scuole private se presenti ante separazione

tasse scolastiche e tasse universitarie, libri, gite scolastiche in ambito giornaliero;

SPESE RELATIVE ALLA CULTURA E

ALLO SPORT

Specialistica abbonamento ad uno sport anche agonistico;

SPESE STRAORDINARIE DA

CONCORDARSI

La richiesta andrà effettuata per iscritto e l'altro genitore dovrà manifestare un motivato dissenso entro 10 gg. ovvero formulare altra proposta per iscritto, in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;

o**o**o**o**o

- gite scolastiche o stage estivi;

- sanitarie c/o strutture private (ad esempio

analisi cliniche, cicli di psicoterapia e

logopedia) e cure ortodontiche non mutuabili e

oculistiche;

- lezioni private;

- spese alloggiative - rette - fuori sede;

- bollo e assicurazione per mezzo di trasporto

per la prole;

- altra attività ludica sportiva - ricreativa (centri estivi);

- baby-sitter;

- pre e dopo scuola;

- corsi di informatica e linguistici;

- corsi musicali con eventuale acquisto del relativo strumento.


Per le voci di spesa da concordare, il genitore, a fronte di una preventiva richiesta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso ovvero formulare altra proposta per iscritto entro 10 gg, in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta e sarà quindi dovuto il rimborso pro-quota. La richiesta dovrà essere formulata con un mezzo di comunicazione tracciabile (sms, e-mail, telegramma, fax, lettera...), che ciascuna si impegna a indicare negli atti introduttivi ovvero in sede di udienza di comparizione.

Il genitore che ha anticipato la spesa che non necessita di accordo avrà diritto di ottenerne il rimborso entro 15 giorni dalla richiesta, che dovrà, a sua volta, essere formulata entro i trenta giorni successivi in cui la spesa è stata sostenuta.


Sulla base delle indicazioni contenute nel protocollo, si invitano i sig.i Avvocati a specificare nei rispettivi atti introduttivi in maniera dettagliata le voci di spesa inerenti alla prole, così da consentire al giudice di provvedere alla imputazioni di costi diretti a carico di ciascun genitore (ad esempio, spese per cure odontoiatriche in corso al momento della separazione, sport agonistici, corsi di studi...) e alla quantificazione dell'assegno di mantenimento ordinario.

Rieti, 5 maggio 2016


Il Presidente del Tribunale Dr. Francesco Mele



Giudice dr.ssa Laura Centofanti




Giudice dr.ssa Valentina Cacace



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti
Avv. Luca Conti 

Il Presidente della Camera Civile di Rieti Avv. Francesco Maria
Palomba 

CamMino – Sede di Rieti Avv. Rita Chiucchiuini


Il Presidente A.I.G.A. Avv. Francesco Colapaoli


Il Presidente dell'Osservatorio del Diritto di Famiglia Sez. Rieti
Avv. Carla Pistolessi
